

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2017/2223 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2017**

**recante modifica della decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto**

[notificata con il numero C(2017) 7860]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> il Belgio può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, della stessa direttiva. Conformemente a tale articolo, occorre tenere conto delle operazioni in questione per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (2) Con la decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione <sup>(3)</sup> il Belgio è stato autorizzato a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), della direttiva 2006/112/CE riguardanti aeromobili e navi da guerra.
- (3) Le autorizzazioni concesse al Belgio per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), della direttiva 2006/112/CE non hanno limiti temporali. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità di tali autorizzazioni.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/177/Euratom, CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2 della decisione 90/177/Euratom, CEE, i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:

- «5) fino al 31 dicembre 2020, cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da istituzioni dello Stato, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio [allegato X, parte B, punto 11), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio <sup>(\*)</sup>];
- 6) fino al 31 dicembre 2020, cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra [allegato X, parte B, punto 12), della direttiva 2006/112/CE].

<sup>(\*)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).»

<sup>(1)</sup> GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 90/177/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.1990, pag. 24).

